Rassegna Stampa

di Venerdì 9 ottobre 2020

Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Edilizia e Appalti Pubblici**			
37	Italia Oggi	09/10/2020	*IL BANDO-TIPO RIDUCE I RICORSI (A.Mascolini)*	3
38	Italia Oggi	09/10/2020	*RIGENERAZIONE URBANA LA REGIONE UMBRIA STANZIA 6,8 MILIONI*	4
Rubrica	**Imprese**			
6	Il Sole 24 Ore	09/10/2020	*EX ILVA, ENTRO NOVEMBRE L'ASSETTO FINALE (D.Palmiotti)*	5
Rubrica	**Economia**			
1	Italia Oggi	09/10/2020	*SUPERBONUS, NON E NECESSARIO CHE L'AREA SIA IN PROPRIETA' ESCLUSIVA (F.Poggiani)*	6
30	Il Sole 24 Ore	09/10/2020	*LO "STATO AVANZAMENTO LAVORI" A LIMITI VARIABILI (L.De Stefani)*	8
28	Il Sole 24 Ore	09/10/2020	*HORIZON GREEN DEAL, DALLA UE IN PALIO UN MILIARDO VENTI BANDI (A.Boffi)*	9
31	Il Sole 24 Ore	09/10/2020	*IL PORTALE CONSENTE LA RICERCA DEI PARTNER (R.Lenzi)*	10
Rubrica	**Professionisti**			
5	Il Sole 24 Ore	09/10/2020	*PER GLI AUTONOMI INDENNITA' LEGATA AL CALO DI FATTURATO (M.Prioschi)*	11
Rubrica	**Fisco**			
1	Il Sole 24 Ore	09/10/2020	*AGEVOLAZIONI/1 SUPERBONUS 110%: SPAZIO ALLO SCONTO PER LAVORI AVVIATI PRIMA DI LUGLIO (G.Tosoni)*	12
Rubrica	**Pubblica Amministrazione**			
37	Italia Oggi	09/10/2020	*INCENTIVO AI FUNZIONARI PA SOLO PER LE GARE D'APPALTO*	14

ItaliaOggi

Quotidiano Data 09-10-2020
Pagina 37
Foglio 1

Effetti del disciplinare Anac sugli incarichi di servizi e forniture superiori alla soglia Ue

Il bando-tipo riduce i ricorsi

Normativa da adeguare alle procedure gestite online

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Al via l'adeguamento del bando-tipo Anac n. 1 per le gare di appalto di servizi e forniture; positivo il giudizio degli stakeholders sull'applicazione del bando-tipo Anac in termini di riduzione dei tempi di predisposizione, standardizzazione della documentazione e riduzione del contenzioso; necessario l'adeguamento alle procedure gestite su piattaforme informatiche E' quanto si legge nella relazione Vir (Valutazione di impatto della regolazione) sull'utilizzo del bando tipo n. 1 relativo allo schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità-prezzo, approvata dal Consiglio Anac nell'adunanza del 30 settembre 2020.

L'Anac ha rilevato come il bando tipo sia stato utilizzato anche per affidamenti sotto soglia e nei settori speciali, quindi in ambiti diversi da quelli obbligatori. Per quanto riguarda la necessità di adeguare il bando-tipo alle specifiche caratteristiche degli affidamenti, l'Anac sottolinea che si dovrà valutare se nella revisione del bando tipo sia possibile inserire indicazioni (eventualmente non vincolanti) per i casi in cui le stazioni appaltanti decidano di utilizzare il bando tipo per procedure (aperte) nel sotto soglia Ue.

Per l'adeguamento delle clausole del bando-tipo alle procedure gestite su piattaforme informatiche l'Anac ritiene opportuno procedere con la predisposizione di un bando tipo generale per le procedure esperite su piattaforma telematica. Ciò anche in considerazione degli ulteriori dati in possesso dell'Autorità, i quali mostrano che ad oggi, circa il 30% delle procedure di gara è gestito ancora in modalità cartacea, ma la situazione dovrebbe evolvere verso una diffusione dell'utilizzo delle gare telematiche, visto che la legge di bilancio 2020 ha introdotto un significativo rafforzamento degli obblighi di acquisizione centralizzata dei dati per le pubbliche amministrazioni. A tale riguardo l'Autorità nota che la grave crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria cagionata dal Covid-19 ha di fatto imposto la gestione da remoto delle procedure di gara e spinto, inevitabilmente, per la digitalizzazione degli acquisti.

Per quanto attiene poi agli effetti determinati dall'utilizzo del bando tipo sull'attività della pubblica amministrazione l'Anac ha rilevato «risultati sicuramente positivi sulla predisposizione della documentazione di gara, con una riduzione dei tempi e della difficoltà di predisposizione della stessa. Particolarmente significativo appare in tal senso il contributo fornito a seguito della consultazione pubblica che sottolinea come il ricorso al bando tipo abbia determinato una maggiore certezza circa la possibilità di poter assumere documenti di gara formalmente corretti».

E' quindi emersa, dall'utilizzo del bando-tipo, una best practice grazie alla standardizzazione della documentazione di gara. Risultati positivi sembrerebbero ricavarsi, ha detto l'Anac, anche per quanto concerne la riduzione del contenzioso. Non emergono, invece, risultati chiari per quanto concerne benefici, in termini di partecipazione alle gare e riduzione di errori formali, a favore degli operatori economici. In ogni caso, pro futuro, forte di questo risultato complessivamente positivo, l'Autorità ha annunciato l'intenzione di «procedere nella predisposizione di atti standard, andando anche oltre i bandi tipo, così come richiesto dall'articolo 213 del Codice dei contratti pubblici», ma sarebbe auspicabile «una maggiore stabilità della normativa di riferimento, in quanto la standardizzazione per sua stessa natura richiede la presenza di un quadro certo».

© Riproduzione riservata

Il bando-tipo riduce i ricorsi
Normativa da adeguare alle procedure gestite online
Speciale appalti
Incentivo ai funzionari Pa solo per le gare d'appalto
Affidamenti in house sempre da motivare

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 09-10-2020
Pagina 38
Foglio 1

ENTRO IL 15 OTTOBRE

Rigenerazione urbana La Regione Umbria stanzia 6,8 milioni

La Regione Umbria ha pubblicato l'avviso per l'ammissione a finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana, ai sensi della dgr n. 530/2019. Il bando mette a disposizione oltre 6,8 milioni di euro nell'ambito delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020. Il programma di rigenerazione urbana si sostanzia in interventi riguardanti il patrimonio edilizio e infrastrutturale pubblico dei comuni interessati, con finalità socio-culturali, ecologico-ambientali, mediante la riqualificazione urbanistico-architettonica ed edilizia di edifici o aree pubbliche. Gli interventi di rigenerazione urbana devono riguardare ambiti urbani e, in particolare, i centri storici. Gli interventi sono riferiti ad immobili e infrastrutture di proprietà dei comuni o comunque per i quali i comuni godono di diritti reali per almeno 20 anni, fermo restando la proprietà pubblica del bene stesso. L'intervento progettato, in particolare, dovrà perseguire la riqualificazione urbana attraverso il recupero e la riorganizzazione di immobili esistenti, di edifici o spazi pubblici all'aria aperta, sottoutilizzati e degradati. È altresì ammessa la riqualificazione e la creazione di aree di aggregazione ludico-sociali quali aree verdi, parchi e percorsi attrezzati. Nelle aree suddette possono essere inclusi piccoli spazi ludico-sportivi. Gli interventi di rigenerazione sugli edifici riguardano le categorie di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Il contributo può coprire fino al 100% delle spese ammissibili. La scadenza è il 15 ottobre 2020.

© Riproduzione riservata

Scuole, alle province 855 mln
Per manutenzione ed efficientamento energetico

Rigenerazione urbana La Regione Umbria stanzia 6,8 milioni

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 09-10-2020
Pagina 6
Foglio 1

IL POLO DI TARANTO

Ex Ilva, entro novembre l'assetto finale

Attesa per metà ottobre una proposta d'intervento da parte di Mise e Invitalia

Domenico Palmiotti

La trattativa tra Governo e ArcelorMittal per il rilancio del gruppo siderurgico ma soprattutto per l'ingresso dello Stato, entra nella fase cruciale. Dopo tanti rinvii, adesso dovremmo esserci anche perché manca solo un mese e mezzo alla scadenza di fine novembre, quando, in base all'accordo di marzo, il riassetto deve definirsi, altrimenti ArcelorMittal potrà sfilarsi versando 500 milioni di penale. Causa Covid, all'intesa della scorsa primavera al Tribunale di Milano tra Ilva in amministrazione straordinaria (proprietaria impianti) e ArcelorMittal (affittuaria), intesa che ha chiuso un contenzioso sul recesso del privato aperto a novembre 2019, sono seguiti mesi di stallo, per cui adesso bisogna accelerare. Ad inizio mese, Mise e Invitalia, incontrando i sindacati (anche qui è stato riavviato un confronto che era bloccato) hanno detto che nel giro di 15 giorni, quindi a metà ottobre, avrebbero formulato una proposta di intervento. Si tratta in sostanza di attribuire un valore alla società (ma ci sarebbero già delle stime) per calibrare il resto, ma soprattutto decidere se debba essere lo Stato, con Invitalia, o ArcelorMittal, l'azionista di maggioranza della nuova compagine. I ministri competenti hanno sempre dichiarato che con o senza ArcelorMittal, lo Stato ci sarà. L'ambizione è grande: fare di Taranto un polo produttivo avanzato, sostenibile, ma anche un progetto tra le priorità del Recovery Fund. Le "munizioni" finanziarie per Invitalia sono date dai 470 milioni avanzati dall'intervento su Popolare Bari con MedioCredito Centrale (utilizzati 430 su 900). Risorse che alcuni senatori M5S avevano provato a ridurre a 180 milioni, con un emendamento al dl Agosto, per dare una dote al progetto Banca del Sud. Intanto, Ilva in as dovrebbe poter incassare a breve parte dei canoni trimestrali di fitto (3 con quello che sta maturando) che ArcelorMittal non ha pagato da maggio. È alle porte un accordo.

Oggi ArcelorMittal ha 10.700 addetti, di cui 8.200 a Taranto, e poiché la fabbrica dovrà cambiare modello, orientandosi verso gas e forno elettrico, è molto difficile che non ci siano esuberi. Il punto sta come gestirli: con ammortizzatori sociali o dirottandoli nelle nuove iniziative in cantiere per l'area di Taranto? Il Governo ha frenato sulla possibilità di chiudere l'area a caldo così come avvenuto a Trieste e Genova. Mentre non è una prospettiva per ora perseguibile la riconversione a idrogeno. Su quanto acciaio produrre, l'accordo di marzo indica 8 milioni di tonnellate annue a regime. Infine, in fabbrica a Taranto c'è una risalita produttiva, sebbene i volumi restino ancora bassi a fronte delle potenzialità dell'impianto, e dal 12 riparte il Treno lamiere perché sono arrivati nuovi ordini. Dalla cassa integrazione, sinora applicata per 4mila persone, giorni fa sono rientrati 230 dipendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

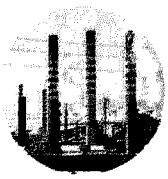

A Taranto. Oggi ArcelorMittal ha 10.700 addetti, di cui 8.200 a Taranto, e poiché la fabbrica dovrà cambiare modello, orientandosi verso gas e forno elettrico, è molto difficile che non ci siano esuberi

Su quanto acciaio produrre, l'accordo di marzo indica 8 milioni di tonnellate annue a regime

Primo Piano

LE PARTITE APERTE

Autostrade, spiragli dopo lo scontro

Guidi(cri: pronto il decreto per Alitalia

Ex Ilva, entro novembre l'assetto finale

Mps, caccia al partner ci potrebbe provare

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 09-10-2020
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Superbonus - La risposta del Mineconomia sull'accesso all'abitazione

Così la risposta del Mineconomia a un'interrogazione parlamentare sul superbonus

Casa autonoma, basta l'accesso

Per il 110% non conta che l'area sia proprietà esclusiva

DI FABRIZIO G. POGGGIANI

Si deve ritenere autonomo, ai fini della fruizione della detrazione maggiorata del 110%, anche l'accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare.

Questo il chiarimento fornito dal Mef in risposta all'interrogazione parlamentare dello scorso 30 settembre (n. 5-04686) ed avente a oggetto la richiesta di chiarimenti sull'applicazione della detrazione fiscale maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, come convertito nella legge 77/2021 (si veda *ItaliaOggi* dell'1 ottobre scorso).

Per gli interventi di riqualificazione energetica «trainanti» le disposizioni appena richiamate trattano due tipologie gli edifici ovvero, da una parte, quelli composti da più unità immobiliari, prive di accessi autonomi (in genere quelli condominiali), e dall'altra le unità immobiliari «funzionalmente indipendenti» e dotate di uno o più «accessi autonomi».

Queste ultime unità immobiliari possono essere inserite sia in immobili unifamiliari ovvero caratterizzati dalla presenza, nel detto edificio, di una sola unità immobiliare a destinazione abitativa, sia in edifici plurifamilairi, ovvero caratterizzati dalla presenza, sempre nel medesimo edificio, di due o più unità immobiliari a destinazione abitativa; beneficiano della detrazione maggiorata del 110% anche le unità immobiliari indipendenti e autonome inserite negli edifici plurifamiliari.

La norma non fornisce puntualmente le definizioni appena indicate («funzionalmente indipendente» e «accesso autonomo»), con la conseguenza che l'Agenzia delle entrate, con il recente documento di prassi (circ. 24/E/2020 § 2 – ambito oggettivo) ha precisato che una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà «esclusiva» e, con riferimento all'accesso autonomo, ha chiarito che lo stesso presuppone che «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva»; peraltro, continua l'Agenzia, le due condizioni devono essere «contestualmente» presenti, a nulla rilevando che l'edificio plurifamiliare, di cui dette unità fanno parte, sia costituito o meno in condominio.

Quindi, dalla combinata lettura della norma (art. 119) e della circolare (24/E/2020), appare naturale pensare che l'unità immobiliare con accesso sul corridoio condominiale, alla stessa stregua dell'unità immobiliare che transita da una corte in comune e, quindi, con corte non esclusiva, restino fuori dalla possibile fruizione del

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

superbonus.

Peraltro, era già stato acclarato (Agenzia delle entrate, risoluzione 167/E/2020 § 2) che l'eventuale presenza di altre unità immobiliari, distintamente accatastate, aventi natura di pertinenza, rispetto all'unica unità immobiliare destinata a abitazione di un singolo nucleo familiare, non perdeva la propria qualificazione di unità immobiliare «unifamiliare».

In aggiunta, il decreto «Requisiti» (dm 6/08/2020), alla lettera i), comma 3 dell'art. 1 ha stabilito che l'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare sussiste soltanto se la stessa è «dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso autonomo esclusivo)» e che la disponibilità di uno o più accessi autonomi dall'esterno presuppone che l'unità immobiliare «disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Nella risposta all'interrogazione richiamata in apertura, invece, il ministero dell'economia e delle finanze ha precisato, visto che la norma e la circolare (24/E/2020) non pongono limitazioni in merito alla proprietà pubblica o privata di accesso alla strada e, quindi, che può ritenersi autonomo anche l'accesso indipendente «non comune» con altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un'area di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi agevolati»; la detta affermazione, però, appare in netto contrasto con i contenuti del richiamato dm 6/08/2020 («Requisiti») dove si dispone che il cancello o il portone di ingresso «autonomo» dell'unità immobiliare deve consentire l'accesso «dalla strada» oppure «da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
La risposta a interrogazione sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 09-10-2020
Pagina 30
Foglio 1

LEGGE VS CIRCOLARI

Lo «stato avanzamento lavori» a limiti variabili

Luca De Stefani

Le due asseverazioni degli interventi edili, necessarie per beneficiare del super bonus del 110% sull'ecobonus e sul sismabonus (quindi, non per il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica), possono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

L'opzione relativa alla cessione a terzi o allo «sconto in fattura» di tutti i crediti edili indicati nell'articolo 121 del Dl 34/2020 (quindi, sia quelli al 110% che quelli con le percentuali inferiori) «può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori».

Solo per gli interventi che beneficiano del super bonus del 110% (ecobonus, sismabonus, colonnine per le auto elettriche, fotovoltaico e sistemi di accumulo, non quindi per gli altri interventi minori con le aliquote ordinarie, come il bonus facciate), gli «stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo» e ciascuno di essi «deve riferirsi ad almeno» il 30% dello stesso intervento (articolo 121, comma 1-bis, del Dl 34/2020 e punto 1.3 del provvedimento delle Entrate dell'8 agosto 2020, n. 283847).

Quest'ultima regola del 30%, però, è stata riscritta in maniera contrastante sia dalla circolare delle Entrate 24/E (paragrafo 7), che dalla Guida dell'agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020 sul super bonus del 110% (pagina 13).

Secondo la circolare 24/E, al paragrafo 7, solo il «primo stato di avanzamento» deve «riferirsi ad almeno il 30 per cento dell'intervento medesimo». Dovrebbe trattarsi di una svista, in quanto la normativa è chiara nell'imporre questo vincolo a tutti e due i Sal, che non possono essere ad esempio del 90% il primo e del 10% il secondo, come invece sembra possibile, leggendo la circolare.

Anche nella Guida delle Entrate del 24 luglio 2020 sul super bonus del 110%, a pagina 13, viene riportato un esempio non conforme alla norma, quando viene detto che «il primo stato di avanzamento» dei lavori «deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell'intervento medesimo». Anche in questo caso, dovrebbe trattarsi di una svista per la regola imposta al secondo Sal, in quanto il primo potrebbe essere del 70% e l'altro del 30%, non essendoci alcun limite del 60% per il secondo Sal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

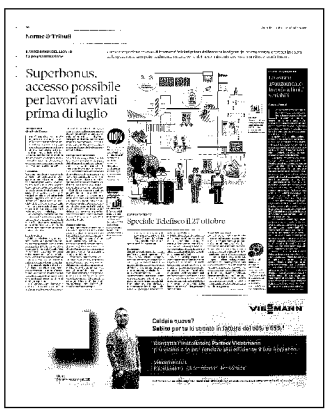
Superbonus, accesso possibile per lavori avviati prima di luglio

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 09-10-2020
Pagina 28
Foglio 1

Horizon
Green deal, dalla Ue in palio un miliardo Venti bandi

Venti bandi per uno stanziamento di un miliardo per progetti che facilitino la transizione verde. Domande entro il 26 gennaio.

—a pagina 31

Horizon green deal, venti bandi per un miliardo di investimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INCENTIVI

Finanziamenti divisi in otto aree tematiche Domande entro il 26 gennaio

Budget variabile per i singoli progetti: da tre milioni fino a venti milioni di euro

Andrea Boffi

Nel quadro del programma Horizon 2020 la Commissione europea ha lanciato il 17 settembre il primo bando quadro sul Green deal europeo.

In linea con gli ambiziosi obiettivi stabiliti dalla Commissione Von der Leyen a dicembre 2019, il bando vuole dare un forte impulso a una transizione equa e sostenibile verso un'Unione europa a impatto climatico zero entro il 2050.

I progetti finanziati con questo bando dovrebbero apportare benefici tangibili in otto aree tematiche: accrescere l'ambizione in materia di clima; energia pulita, economica e sicura; industria per un'economia circolare e pulita; edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse; mobilità sostenibile e intelligente; strategia «Dal produttore al consumatore»; biodiversità ed ecosistemi; ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinamento zero. Il bando prevede, inoltre, due aree tematiche orizzontali: rafforzamento delle conoscenze e responsabilizzazione dei cittadini.

In termini di attività, la Call Green deal finanzierà:

- applicazioni pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovativi;
- innovazioni per una migliore governance della transizione verde e digitale;
- innovazione in ambito sociale e della catena del valore.

Oltre allo sviluppo tecnologico, infatti, il bando incoraggia la sperimentazione e l'innovazione sociale e intende contribuire alla ripresa verde e digitale e all'aumento della resilienza sociale, ad esempio in agricoltura, nonché al rafforzamento della biodiversità, all'uso delle energie rinnovabili, allo sviluppo di un trasporto pulito e alla modernizzazione verso un'industria pulita e circolare, ivi inclusi modelli per le città e lo sviluppo urbano.

Tutti i venti bandi sono aperti a qualsiasi ente giuridico riconosciuto all'interno dei Paesi partecipanti al programma: pertanto possono presentare un progetto associazioni di qualsiasi tipo, enti privati ed enti pubblici.

Le indicazioni relative al budget dei singoli progetti variano da bando a bando, tuttavia i tagli minimi sono da tre milioni di euro, per arrivare anche a 20 milioni di euro per progetto.

La dimensione ed il regolamento Horizon 2020 implicano che nella maggior parte dei bandi sia obbligatoria la partecipazione attraverso un consorzio composto da almeno tre enti provenienti da tre Stati partecipanti al programma.

Le sovvenzioni arrivano fino al 100% a fondo perduto, ed il termine per la presentazione dei progetti è il 26 gennaio 2021, mentre l'avvio dei progetti selezionati è previsto nell'autunno 2021.

IN BREVE

1. I finanziamenti
Il bando quadro sul green deal europeo è diviso in otto aree tematiche. Finanzierà applicazione pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovativi, innovazioni per una migliore governance della transizione verde e digitale e innovazioni in ambito sociale e della catena del valore

2. I termini
Le sovvenzioni arrivano fino al 100% a fondo perduto. Il termine per la presentazione dei progetti è il 26 gennaio del 2021, mentre l'avvio dei progetti selezionati è previsto in autunno

Norme & Tributi

Bonus ricerca e sviluppo, rush finale per i progetti agevolati

Horizon green deal, venti bandi per un miliardo di investimenti

Ricerca e sviluppo al servizio della salute

Sella Farmaceutici 100 Anni

Il Sud che non ti aspetti

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 09-10-2020
Pagina 31
Foglio 1

LA GUIDA

Il portale consente la ricerca dei partner

Considerati ammissibili anche i costi per consulenze esterne

Roberto Lenzi

Le imprese interessate a cogliere le opportunità offerte dall'Ue per gli investimenti nell'ambito del "green deal europeo" devono andare sul portale «Funding & tender opportunities» e selezionare, tra i 20 inviti, quelli in linea con il progetto aziendale.

Una volta individuata la "call", le imprese o gli enti devono ricercare, di norma, i partner per presentare il progetto in aggregazione e individuare un referente. I bandi sono emanati nell'ambito del programma Horizon 2020 e prestano particolare attenzione alla ripresa dal coronavirus e alla transizione verde e digitale.

I fondi saranno assegnati alle proposte che prospettano di raggiungere risultati tangibili nel breve e nel medio periodo, perseguendo anche una visione di cambiamento a lungo termine. La domande dovranno essere presentate entro il 26 gennaio. Le imprese interessate devono affrettarsi, in quanto il progetto deve essere presentato da almeno tre partner di almeno tre Stati: per l'operazione di ricerca partner è disponibile un'a funzione sul portale.

Gli inviti finanziano principalmente azioni di ricerca e innovazione, volte a stabilire nuove conoscenze e ad esplorare la fattibilità di una nuova tecnologia, un nuovo prodotto, un nuovo processo, un nuovo servizio o una nuova soluzione. Sono ammissibili anche progetti relativi ad attività di ricerca di base e applicata, allo sviluppo di tecnologie innovative, ma possono essere agevolati anche progetti che vedono la realizzazione di test e la validazione su un prototipo di piccola scala in un laboratorio o in un ambiente simulato.

I bandi finanziano anche azioni di innovazione dirette a produrre piani e accordi o progetti per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Queste azioni possono includere prototipazione, test, dimostrazione, validazione e replica sul mercato. Sono ammesse azioni di supporto e coordinamenti, consistenti principalmente in misure di accompagnamento come la standardizzazione, diffusione, sensibilizzazione e comunicazione, collegamento in rete, coordinamento o sostegno dei servizi, studi di apprendimento reciproco.

Le imprese possono richiedere il 100% di contributo se i progetti sono riconducibili ad azioni di ricerca, di supporto e di coordinamento. Se i progetti riguardano azioni di innovazione, possono ottenere un contributo del 70% delle spese ammissibili. Tutte le azioni, ad eccezione di quelle relative a supporto e coordinamento, richiedono l'organizzazione di un partenariato transnazionale.

Sono considerati ammissibili i costi direttamente imputabili al progetto. Rientrano le spese per il personale aziendale che partecipa all'ideazione e realizzazione delle prove e dei prodotti o processi, le quote di ammortamento di strumentazioni e attrezzature utilizzate, rapportate al tempo di impiego, i materiali di consumo impiegati per i test, i costi di viaggio, le consulenze esterne e gli altri costi collegabili. Rientrano anche i costi relativi a consulenze da documentare con fatture e resoconti. Altre spese ammissibili sono: viaggi, ammortamenti di strumenti e attrezzature impiegati nel progetto, materiali di consumo e altri costi diretti. Sono ammessi anche i costi indiretti, imputabili in modo forfettario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Horizon green deal, venti bandi per un miliardo di investimenti

Il portale consente la ricerca dei partner

Ricerca e sviluppo al servizio della salute

Sella Farmaceutici 100 Anni

Il Sud che non ti aspetti

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 09-10-2020
Pagina 5
Foglio 1

PROFESSIONISTI

Per gli autonomi indennità legata al calo di fatturato

Nella bozza di riforma anche una compensazione se l'attività viene chiusa

Matteo Prioschi

Indennità a fronte del calo di fatturato o di cessazione dell'attività. La bozza di riforma degli ammortizzatori sociali si occupa anche dei lavoratori autonomi, intesi come occasionali e i professionisti iscritti alla gestione separata Inps o alle Casse di previdenza privatizzate.

L'indennità da corrispondere per la riduzione del fatturato sarebbe alimentata con una contribuzione basata su aliquote progressive in relazione al reddito professionale conseguito nel triennio precedente (escluso però chi applica il regime forfettario).

L'importo della prestazione dovrebbe essere correlato alla diminuzione del fatturato, comunque superiore a un terzo, rispetto alla media del triennio precedente. Dall'aiuto sarebbero esclusi i titolari di reddito complessivo, non solo professionale, superiore a una determinata soglia, che potrebbbe essere fissata a 35mila euro. Il parametro economico sarebbe poi rafforzato da un valore di Isee da individuare e da regole per evitare che risulti destinatario dell'aiuto anche chi riduce le entrate perché raggiunto da provvedimenti disciplinari o giudiziari, e con misure ad hoc per i neoprofessionisti delle Casse, per i quali non si può calcolare la riduzione rispetto agli anni precedenti.

Inoltre, in caso di cessazione dell'attività professionale, gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps riceverebbero un'indennità parametrata alla media dei compensi mensili e con le stesse caratteristiche previste per i lavoratori dipendenti che perdono l'impiego. Per gli iscritti alle Casse, invece, potrebbe venire erogata un'indennità una tantum correlata ai contributi versati nei due anni precedenti. Da definire la parte contributiva correlata a queste prestazioni.

Misure che destano qualche perplessità tra i potenziali beneficiari. In via generale Andrea Dili, coordinatore dell'assemblea dei presidenti regionali di Confprofessioni, osserva che non è stata tenuta in considerazione la proposta di legge licenziata recentemente dal Cnel, elaborata con le parti sociali sulla base delle caratteristiche dei lavoratori autonomi. Nel dettaglio, «la parametrazione dell'indennità sul calo di fatturato e non di reddito è tecnicamente sbagliata perché ci sono professioni con spese più elevate e altre più basse». Troppo alta, inoltre, la soglia di 35mila euro, dato che buona parte dei potenziali beneficiari si aggira sui 20mila euro di reddito, tant'è che nella proposta licenziata dal Cnel l'asticella è sotto i 10mila euro. Poco comprensibile la «contribuzione con aliquota progressiva in base al reddito perché si tratta di una misura assistenziale e non con finalità redistributive e tra i forfettari, che sono esclusi, ci potrebbe essere chi guadagna più di chi è obbligato a versare». Infine, rispetto alla proposta del Cnel, manca la parte di formazione professionale, collegata all'ammortizzatore, per ricollocarsi sul mercato.

«Attendiamo di conoscere i dettagli della proposta – commenta Alberto Oliveti, presidente dell'Adepp (Casse di previdenza) –. Le Casse private sono e restano autonome e hanno mostrato la loro efficienza anche quando si è trattato di distribuire aiuti statali, anticipandoli con risorse proprie come nel caso degli indennizzi Covid. Se lo Stato pensa dunque di finanziare sacrosante protezioni sociali per i professionisti, noi di certo siamo in grado di gestirle. Sicuramente non possiamo accettare una norma che ci obblighi a pagare prestazioni senza copertura o tramite una contribuzione figurativa. Pena la nostra autonomia e la nostra sostenibilità. L'unica via è la fiscalità di scopo».

IL LAVORO
Sussidi, la riforma costa 20 miliardi nella fase iniziale
BARBA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 09-10-2020
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Agevolazioni/1
Superbonus 110%: spazio allo sconto per lavori avviati prima di luglio

Gavelli e Tosoni
—a pagina 30

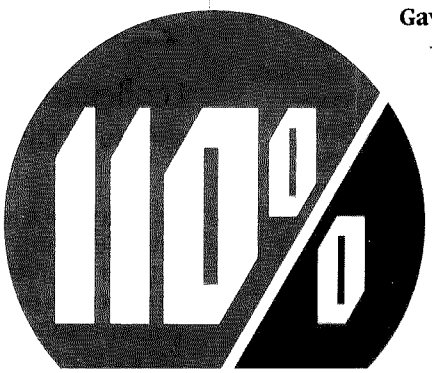

IL SUPERBONUS DEL 110% - 9
La programmazione

Come comportarsi in caso di interventi iniziati prima dell'entrata in vigore del nuovo sconto e tuttora in corso: se le spese rientrano potenzialmente sotto diverse detrazioni diventa decisiva la scelta del contribuente

Superbonus, accesso possibile per lavori avviati prima di luglio

Giorgio Gavelli
Gian Paolo Tosoni

I contribuenti che, alla data del 1° luglio 2020 avevano già sostenuto spese per interventi immobiliari che, da tale data, possono rientrare nel superbonus al 110%, hanno facoltà di decidere di quale agevolazione fruire? È una domanda che in molti si stanno ponendo e che può trovare una soluzione ricordando quanto è già successo in passato proprio con riferimento ai bonus edilizi.

L'esempio

Supponiamo che un contribuente abbia iniziato un intervento di risparmio energetico o antisismico, pagando un primo stato di avanzamento lavori lo scorso maggio. Supponiamo anche che questo intervento presenti tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, per rientrare tra quelli trainanti di cui all'articolo 119 del Dl 34/2020 e che le spese sostenute da luglio a dicembre 2020 (data di fine lavori seguita dalle previste asseverazioni tecniche) superino decisamente gli importi massimi previsti dalla legge.

Ad esempio, ipotizziamo che per il sismabonus sia stato pagato un acconto a maggio di 40mila euro e il saldo a novembre sia pari a 100mila euro, con un totale, quindi, ben superiore al massimale di 96mila euro.

Le alternative

Il dubbio da risolvere in questo caso è: l'accesso al superbonus è ammesso solo per i 56mila euro di differenza tra il tetto di 96mila e quanto già speso al 1° luglio (che fruirebbe del vecchio bonus) o si può indicare una differente soluzione, consistente nell'agevolare al 110% tutti i 96mila euro, lasciando indietro soltanto i primi 40mila?

In attesa di chiarimenti ufficiali dell'agenzia delle Entrate, sembra corretta la seconda affermazione. Si ricorderà, infatti, che nel periodo di imposta 2012 si verificò una situazione per molti versi analoga a questa.

Il 26 giugno di quell'anno, per effetto dell'articolo 11 del Dl 83/2012, per le spese di recupero edilizio di cui all'articolo 16-bis Tuir si passò dalla percentuale di detrazione del 36% a quella del 50 e da un limite di spesa di 48mila euro per unità immobiliare ad un importo raddoppiato. Per cui si pose, pur con alcune ovvie differenze, esattamente la stessa perplessità di oggi.

La risposta delle Entrate

Con la risposta 1.4, nell'ambito della circolare 13/E/2013, l'agenzia delle Entrate in quel caso affermò che «in assenza di norme che dispongano diversamente, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà di avvalersi delle detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre 2012, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25 giugno 2012».

Quindi, se le spese ricadono potenzialmente sotto diversi livelli di detrazione, ed eccedono il limite massimo, è il contribuente a scegliere quella più conveniente, purché naturalmente rispetti i requisiti di entrambe. Ne\l nostro esempio la relazione di congruità del tecnico asseveratore (prevista anche per il superbonus sismico)

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

si rivolgerà ai 96mila euro spesi dopo il 1° luglio.

Il caso ecobonus

Ad oggi, qualche problema nella situazione ipotizzata lo possono creare gli interventi ecobonus, per i quali l'articolo 119 (al comma 3) richiede il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio (o delle unità immobiliari indipendenti) da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (Ape) riferito a «prima e dopo l'intervento».

Il tema non è stato trattato dalla circolare 24/E/2020, ma possiamo ipotizzare che, in situazioni del genere, il tecnico che ha seguito i lavori, e che quindi conosce bene gli immobili su cui ci sono stati gli interventi, sia in grado di produrre a fine lavori anche l'Ape «pre intervento». Altrimenti, il 110% per i lavori di risparmio energetico già iniziati al 1° luglio scorso diventa un'utopia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

110%

L'appuntamento
Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) sono dedicati ad analizzare casi concreti legati all'applicazione del nuovo superbonus

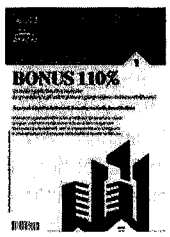

LE INIZIATIVE
È già in edicola il primo di 6 volumi della collana Casa e Condominio, dedicato al 110%. Ogni volume costa 9.90 euro (8.90 euro su *pdfofferte.ilsole24ore.com/bonus110*)

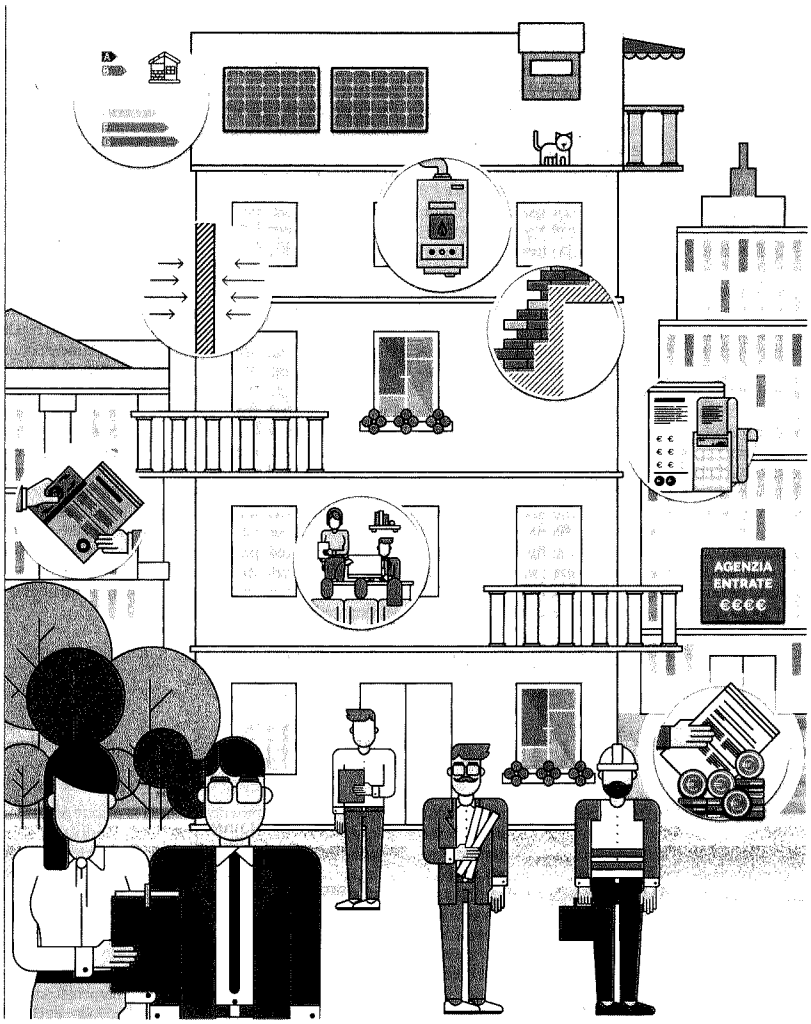

24 .com

ONLINE
Gli approfondimenti degli esperti sul superbonus del 110% anche online sul sito **ilsole24ore.com**

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 09-10-2020
Pagina 37
Foglio 1

Precisazione della Cdc Veneto sul decreto Semplificazioni

Incentivo ai funzionari Pa solo per le gare d'appalto

Incentivi tecnici ai funzionari della pubblica amministrazione non ammessi in caso di affidamento diretto; è sempre necessaria una attività comparativa di indagine di mercato per avere diritto all'incentivo. Lo ha precisato la Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Veneto con la delibera del 15 settembre 2020 rispetto ai contenuti del decreto-legge n. 76 (cosiddetto semplificazioni, convertito nella legge 120/2020) che all'art. 1, comma 1, prevede che alle procedure di affidamento da esperire entro il 31 luglio 2021 si applichino le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del decreto Semplificazioni cit. in deroga a quelle previste dall'art. 36, comma 2, e dall'art. 157, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che prevedono, in base al comma 2 della stessa norma, l'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 150mila euro ricompresi nel piano triennale delle opere pubbliche e nel programma biennale dei servizi e delle forniture, la cui stipulazione costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi per l'espletamento delle funzioni tecniche. Da ciò la richiesta di fornire indicazioni in merito alle concrete modalità operative che soddisfino i requisiti della «procedura comparativa», legittimante l'erogazione degli incentivi tecnici previsti dall'art. 113 del codice dei contratti, e soprattutto di chiarire, con riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore a 150 mila euro, per i quali l'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto semplificazioni prevede l'affidamento diretto, in presenza di quali presupposti possano essere riconosciuti gli incentivi tecnici ovvero se essi debbano sempre essere esclusi.

Rispetto al primo quesito la Corte ha confermato l'orientamento già tracciato dalla funzione consultiva che è quello di legittimare l'erogazione degli incentivi tecnici se a monte vi sia stato l'espletamento di una «gara», la quale può ritenersi sussistente «anche nell'ipotesi del ricorso, da parte dell'ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all'art. 36, comma, 2, lett. b), dlgs n. 50/2016».

Pertanto ad avviso della Corte, prima dell'introduzione del regime c.d. in deroga discendente dal dl n. 76/2020 non risulta ammissibile l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche in assenza di una procedura a monte, per quanto semplificata, che si possa definire di natura comparativa. Per la Corte veneta la disciplina in deroga introdotta con l'art. 1 decreto-legge n.76/2020 va ritenuta «di stretta interpretazione e non consente alcun effetto estensivo del regime derogatorio, che possa autorizzare alcun riflesso di modificazione della portata letterale dell'art. 113, comma 2, del dlgs n. 50/2016 il quale rimane, quindi, invariato e inderogabile nel riferimento alla gara e alla procedura comparativa e nella specificazione delle prestazioni tecniche incentivabili».

Per quanto riguarda la gara e la procedura comparativa «che nell'art. 113 cit. costituisce il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte»; in presenza di queste attività l'incentivo è ammesso; in assenza no.

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi APPALTI PUBBLICI Sezione a cura di Gianni Trovati 37

Effetti del disciplinare Anac sulle imprese che decidono di partecipare a forniture superiori alla soglia Ue

Il bando-tipo riduce i ricorsi

Normativa da adeguare alle procedure gestite online

Speciale appalti

Tutti i numeri sulla regione nell'inserto Enti Locali

È una sezione dedicata su www.italiaoggi.it/speciali-appalti

Incentivo ai funzionari Pa solo per le gare d'appalto

Affidamenti in house sempre da motivare

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.